



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO 6 EDILIZIA – URBANISTICA - PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE

Ufficio Ispettorato Edilizio

Prat. n. 02/2019

Ord. n. 369

Prot. n. 73128 del 18/09/2020

Oggetto: Irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria a seguito di inottemperanza all'Ordinanza di Demolizione n. 347 del 06/08/2019 prot. 71071 - art. 31 c. 4-bis del D.P.R. 380/01 e s.m.i., art. 15 della L.R. 15/2008 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. n° 46 del 19/04/2013

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con relazione tecnica prot. n. 6196 del 23/01/2019, redatta dal personale dell'Ispettorato Edilizio, a seguito di sopralluogo effettuato congiuntamente al personale del Comando di Polizia Locale in data 15/01/2019, dalla quale si evince che, presso il terreno sito in Via *Omissis* n. *omissis*, distinto in catasto al Foglio *omissis* partic. n. *omissis* (abitazione), partic. *omissis* (garage), partic. *omissis* sub. *omissis* (area urbana), partic. *omissis* sub. *omissis* (area urbana), ricadente in "Zona Agricola" disciplinata dall'art. 10 della N.T.A. di P.R.G., così come modificato dalla L.R. 38/1999, dalla L.R. 8/2003 e s.m.i., non gravata da vincoli, di proprietà del Sig. *Omissis* nato ad *omissis* il *omissis* e residente in Civitavecchia, Via *Omissis*, sono state accertate opere edilizie prive di titolo abilitativo, consistenti in:

1) Manufatto ad uso abitativo, (C.U. F. 17 part. 1414), totalmente difforme alla stalla oggetto di Licenza Edilizia n° 45/1976, delle dimensioni di circa:

mt. 8,20 x 3,80 = mq. 31,16 x h. media mt. 3,10 = mc. 96,60 +

mt. 13,80 x 8,20 = mq. 113,16 x h. media mt. 3,60 = mc. 407,38 +

mt. 2,84 x 2,60 = mq. 7,38 x h. media mt. 2,75 = mc. 20,30 =

complessivamente mc. 524,28 (totale mq. 151,70)

2) Manufatto ad uso abitativo di recente costruzione in fase di completamento mancante di infissi esterni, posta all'interno del terreno oggetto di accertamento, delle dimensioni di circa mt. 8,70 x 11,60 = **mq. 100,92** x altezza media mt. 3,50 = **mc. 353,22**;

3) **Manufatto ad uso magazzino** in lastre di lamiera grecata, posto in prossimità del confine lato Roma del lotto oggetto di sopralluogo (C.U. F. 17 partic. 1660 sub. 501), delle dimensioni di circa mt. 8,00 x 10,00 = **mq. 80,00** x altezza mt 3,50 = **mc. 280,00**;

COMPLESSIVAMENTE

manufatto 1 mq. 151,70 + manufatto 2 mq. 100,92 + manufatto 3 mq. 80,00 = **mq. 332,62**

- **tutte le opere sopra descritte risultano prive di titolo edilizio abilitativo, pertanto sono in violazione all'Art. 31 (rif. Art. 15 L.R. n° 15/2008), e all'art. 44 comma 1 lettera b del D.P.R. 380/01 s.m.i., ed anche all'art. 64 e 65 del D.P.R. medesimo;**
- il Comando di Polizia Locale con R.G.P.G. n. 11/1 – 2019 prot. n. 7135 del 25/01/2019 ha trasmesso il Rapporto Amministrativo per adempimenti art. 27 ultimo comma e art. 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e art. 15 L.R. n. 15/2008, relativo agli illeciti edilizi compiuti presso il terreno sito a Civitavecchia in via *Omissis*, di proprietà del Sig. *Omissis* nato ad *Omissis* il *omissis* e residente in Civitavecchia, via *Omissis*;
- ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della legge n° 241/90, questa Amministrazione ha trasmesso all'interessato Sig. *Omissis* comunicazione di avvio del procedimento con nota prot. 51215 del 04/06/2019 notificata in data 12/06/2019;
- con propria **Ordinanza Dirigenziale n. 347 del 06/08/2019 prot. 71071**, notificata in data 13/08/2019, è stata ordinata la demolizione delle opere abusive in premessa indicate, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni;
- il Sig. *Omissis*, rappresentato e difeso dall'avvocato *Omissis*, con domicilio digitale come da Pec Registri di Giustizia, ha presentato ricorso al Tar Lazio (Sezione Seconda Quater) – Registro generale N. 14540 del 2019 contro il Comune di Civitavecchia *per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza dirigenziale n. 347 prot. n. 71071 emessa in data 06.08.2019 con la quale veniva ordinata la demolizione delle opere abusive*;
- il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) con ordinanza n. 08308/2019 pubblicata in data 18/12/2019 ha respinto la domanda cautelare quanto ai manufatti 1 e 2 e sospeso l'atto impugnato limitatamente al manufatto n. 3 nelle more dell'istruttoria;
- il Comando di Polizia Locale con R.G.P.G. n. 11-9 - 2019 prot. 5167 del 17/01/2020 ha trasmesso allo scrivente Servizio **Verbale di accertamento di inadempienza prot. n. 555 del 03/01/2020** evidenziando che:
le opere edili abusivamente realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio (manufatto n. 1 e manufatto n. 2) non risultano essere state rimosse;
- con provvedimento Ordinatorio n. 15 del 14/01/2020, questo servizio ha proceduto alla sospensione parziale dell'ordinanza di demolizione n. 347 del 06/08/2019 prot. 71071 (limitatamente al manufatto descritto al punto 3);

- il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) con ordinanza n. 01935/20120 pubblicata in data 12/02/2020 ha respinto il ricorso sopra indicato ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- con provvedimento Ordinatorio n. 77 del 26/02/2020 prot. 18896, notificato in data 05/03/2020, questo servizio ha proceduto alla revoca dell'ordinanza n. 15 del 14/01/2020 prot. 3756 relativa al manufatto n. 3 sopra richiamato;
- il Comando di Polizia Locale con R.G.P.G. n. 11-11 - 2019 prot. 58554 del 29/07/2020 ha trasmesso allo scrivente Servizio **Verbale di accertamento di inadempienza prot. n. 51221 del 02/07/2020** evidenziando che:
il manufatto descritto al punto n. 3 dell'ordinanza di demolizione n. 347 del 06.08.2019 non è stato rimosso;

VISTO che

- l'accertamento dell'inottemperanza all'Ordinanza di demolizione n. 317 del 10/07/2019, comporta altresì, l'applicazione di una “...sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti...”, ai sensi dell'art. 31 comma 4-bis del DPR n. 380/2001 come introdotto dall'art. 17 comma 1 della L. n. 164/2014, anche tenendo conto delle disposizioni della L.R. n. 15/2008 e del vigente Regolamento Comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. n. 46/2013;

RITENUTO

di dover ingiungere al pagamento della sanzione pecuniaria a carico del responsabile dell'abuso, in forza del combinato disposto dall'art. 31 comma 4-bis del DPR n. 380/2001, dall'art. 15 comma 3 della L.R. n. 15/2008, dall'art. 3 lett. b) e c) del vigente Regolamento Comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. 46/2013, quantificandola in:

- 1) **manufatto ad uso abitativo**, ... volume pari a mc. 524,28... ;
“Interventi in edifici residenziali oltre mc. 450 fino a mc. 750 di cui all'art. 3 lett. c 3) del Regolamento Comunale Sanzionatorio approvato con D.C.C. 46/2013” all'importo sanzionatorio di **€. 10.000,00**
- 2) **manufatto ad uso abitativo** ... volume pari a mc. 353,22... ;
“Interventi in edifici residenziali oltre mc. 250 fino a mc. 450 di cui all'art. 3 lett. c 2) del Regolamento Comunale Sanzionatorio approvato con D.C.C. 46/2013” all'importo sanzionatorio di **€. 5.000,00**
- 3) **manufatto ad uso magazzino** ... superficie di mq. 80,00 ... ;
“Interventi pertinenziali oltre 20 mq di cui all'art. 3 lett. b del Regolamento Comunale Sanzionatorio approvato con D.C.C. 46/2013” all'importo sanzionatorio di **€. 6.000,00**

complessivamente **€ 21.000,00**

L'importo commisurato della sanzione amministrativa pecuniaria sarà di **€. 20.000,00 (ventimila/00)**, in quanto ai sensi dell'art. 31 comma 4-bis del DPR n. 380/2001, dell'art. 15 comma 3 della L.R. n. 15/2008, dall'art. 3 lett. b) e c) del vigente Regolamento Comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. 46/2013, risulta l'importo massimo applicabile.

VISTO

- il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. ;
- la Legge Regionale n. 15/2008 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 42/2004;
- l'art. 107 comma 3 lett. g) del D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. n. 46/2013;
- il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio 5 Edilizia e Urbanistica Patrimonio e Demanio prot. 84391 del 09/10/2017;

INGIUNGE

- Al Sig. *OMISSIS*.....

- per le ragioni in narrativa che si intendono integralmente trascritte e riportate, ai sensi dell'art. 31 comma 4-bis del DPR n. 380/2001, dell'art. 15 comma 3 della L.R. n. 15/2008, dall'art. 3 lett. b) e c) del vigente Regolamento Comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. 46/2013, il **pagamento della somma di € 20.000,00 (euro ventimila/00)** a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, **entro e non oltre il termine di giorni 90 (novanta)** con effetto dalla data di notifica del presente Atto.

Si specifica che la somma dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria del Comune di Civitavecchia presso Banca Intesa San Paolo SpA, Agenzia di Civitavecchia, Corso Centocelle n. 44, Codice IBAN n. IT 73 R 03069 39042 100000046016, in alternativa, mediante versamento sul conto corrente postale n. 0050874007 intestato alla predetta Tesoreria Comunale, indicando nella causale il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, gli estremi della presente ordinanza ed il capitolo n. 124 sanzioni, facendo pervenire al Servizio 5 Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio - Ufficio Ispettorato Edilizio, le relative attestazioni di avvenuto pagamento;

AVVISA

- che in caso di mancato pagamento dell'importo sopra indicato, entro i termini sopra specificati, si procederà senz'altro avviso alla riscossione coattiva ai sensi di legge;
- che si sta procedendo ai sensi del combinato disposto tra l'art. 31 commi 3, 4, e segg. del D.P.R. 380/01 e della L.R. 15/2008, all'attuazione della prescritta procedura di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, e di demolizione coattiva dei manufatti abusivamente realizzati con ulteriori oneri e spese poste a carico dei responsabili degli abusi in premessa indicati;

INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR del Lazio ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della notifica;

DISPONE

che il presente provvedimento venga notificato:

- Al Sig. **OMISSIS**.....

che il presente Provvedimento venga trasmesso:

1. Al Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia
(pec: polizialocale.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it);
2. Al Comando Carabinieri - Compagnia di Civitavecchia Via Antonio da Sangallo n.13
(pec: trm22333@pec.carabinieri.it);
3. Al Servizio 2 - Servizi Finanziari, per gli adempimenti connessi e conseguenti.

RENDE NOTO

che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nonché inserita sul sito web istituzionale del Comune di Civitavecchia.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Sandro Stocchi

Il Dirigente
Arch. Lucio Contardi

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI